



**COPIA**

N°11 Reg. delib.	del 21-05-2020
---------------------	----------------

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020
---------	-----------------------------------------------------------------------------

Oggi ventuno del mese di maggio dell'anno duemilaventi alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta non aperta al pubblico di Ordinaria convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Tasso Giuseppe	Presente	Zerbinati Mirko	Presente
Baldo Alessandro	Presente	Marangoni Riccardo	Assente
Nallio Alessio	Presente	Virgili Tiziana Michela	Presente
Brancaglion Gabriele	Presente	Guarise Fabrizio	Presente
Prini Matteo	Presente	Cavallaro Samuele	Presente
Faedo Marina	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta l'assessore esterno:

Bellesia Mario	Presente
----------------	----------

Assiste alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Gerlando Gibilaro.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tasso Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta nominando scrutatori:

Nallio Alessio  
Zerbinati Mirko  
Cavallaro Samuele

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020</b>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------

Si dà atto che alle ore 21.05 è entrato il Consigliere Marangoni Riccardo – Consiglieri presenti n. 11 – compreso il Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il comma 652 del citato articolo, come modificato dall'art. 57-bis del D.L. n. 134/2019, stabilisce che il Comune può, nel determinare le tariffe per categorie e sottocategorie, fino a "*diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)*", applicare i coefficienti di cui il D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 del medesimo Decreto;
- il comma 654, stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comma 683 del medesimo articolo prescrive che entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Comune o altra autorità competente, approva le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Ricordato che il D.Lgs. n. 152/2006, tra l'altro:

- definisce la gestione dei rifiuti e la gestione integrata dei rifiuti;
- classifica i rifiuti in urbani e speciali ed in pericolosi o non pericolosi;
- detta norme in materia di organizzazione territoriali del servizio di rifiuti, stabilendo in particolare che la stessa sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- prevede disposizioni inerenti all'incremento della raccolta differenziata;

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito ad ARERA, le funzioni di:

- ✓ regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- ✓ approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo competente;
- ✓ verifica e controllo della corretta redazione dei piani;

Tenuto conto che, sulla base delle funzioni attribuite dalla richiamata legge, con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) che ha introdotto una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

Considerato inoltre che al comma 4.5 della citata deliberazione, ARERA ha chiarito che le tariffe, elaborate secondo il metodo citato, devono essere considerate come i prezzi massimi unitari dei servizi;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 della citata deliberazione che disciplina la procedura di approvazione e di validazione del Piano Finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente;

Atteso che ARERA con la deliberazione del 03 marzo 2020 – n. 57/2020/R/rif ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di validazione del PEF redatto secondo il nuovo MTR;

Considerato che, come da note intercorse, il Consiglio di Bacino Rovigo ha comunicato di non potersi configurare, per il corrente anno, come autorità legittimamente competente sul piano formale alla validazione dei PEF, in quanto al momento legittimato a ricoprire soltanto un ruolo di coordinamento e di supporto ai singoli comuni;

Dato atto che ad oggi il gestore del servizio – Ecoambiente s.p.a. – non ha trasmesso a questo ente la proposta di piano finanziario relativo alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, considerato, inoltre il contesto socio economico caratterizzato da una condizione di crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID -19, che suggerisce di ponderare con la dovuta maggiore tempistica i riflessi di detta emergenza sui presunti costi e ricavi;

Dato atto pertanto che il Comune di Fratta Polesine non è in grado, ad oggi, di approvare un piano finanziario secondo il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti indicato da ARERA nella deliberazione n. 443 del 31.10.2019;

Attesa la necessità di approvare il bilancio comunale, dovendo dare attuazione ad alcuni interventi di fondamentale importanza per la comunità stessa;

Considerato che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;

Rilevato che il termine del 30 aprile 2020 di cui al precedente periodo è stato differito al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020);

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), considerato ancora valido anche se inserito all'interno di un regolamento più ampio approvato in occasione della nascita della IUC con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 05.09.2014, modificato con DCC n. 2 del 22.03.2019;

Rilevato altresì che Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamato in particolare l'art. 27 del citato Regolamento comunale che dispone, per le utenze non domestiche, sulla base di quanto previsto dal comma 649, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, che:

- 1) *La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità dei rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.*
- 2) *Le riduzioni di cui al comma 1) possono cumularsi fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.*
- 3) *La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione;*

Ritenuto pertanto di integrare la disciplina di cui al citato art. 27, con l'introduzione della riduzione tariffaria di cui al comma precedente, nella seguente maniera:

1. riduzione tariffaria del 5% per la produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 50% della produzione totale annua di rifiuti;
2. riduzione tariffaria del 10% per la produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 50% della produzione totale annua del rifiuto;

Tenuto conto che la stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata con riferimento alla produzione annua desunta dal coefficiente massimo Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamato l'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, che ha introdotto nel corpo dell'art. 13, comma 15 ter, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale, già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi, stabilendo:

- l'obbligo di trasmissione al MEF, dal 01.01.2020, di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, esclusivamente per via telematica ed entro il termine del 14 ottobre, al fine di consentire al Ministero la relativa pubblicazione entro il 28 ottobre;
- l'approvazione di un nuovo formato elettronico per l'invio telematico, da adottare con Decreto del MEF, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale;
- l'efficacia delle deliberazioni soltanto se pubblicate sul sito internet [www.finanza.gov.it](http://www.finanza.gov.it) – portale federalismo fiscale, entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento;
- l'abrogazione del comma 2, dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, che disponeva che le deliberazioni fossero trasmesse entro 30 giorni dalla data di esecutività;
- che i versamenti, in particolare per la TARI, l'ICP, la TOSAP, con scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio;

Ricordato che l'art. 47 del richiamato Regolamento stabilisce che il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e novembre (con possibilità tuttavia di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno) fatta salva la possibilità di disporre il differimento di tali termini;

Dato atto che l'Ente, alla luce di quanto previsto dal citato art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, intende fissare la terza rata di scadenza della TARI al 2 dicembre 2020;

Ritenuto pertanto necessario posticipare il pagamento della prima rata della TARI, dal 16 giugno al 16 luglio, demandando ai successivi provvedimenti l'eventuale definizione di riduzioni;

Dato atto che la DCC n. 3 del 20.03.2019, di approvazione del piano finanziario e tariffe anno 2019 prevedeva che l'importo totale del costo da considerare per la determinazione delle tariffe

TARI 2019 era pari ad Euro 356.661,34, (compresi i costi del Comune ammontanti a Euro 66.306,80 e oltre il 5 % a titolo di tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992);

Rilevato che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Dato atto che in base all'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Evidenziato che il comma 7 dell'articolo 19 del Dlgs 504/1992 è stato modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; questa modifica ha confermato che la riscossione attraverso un concessionario implica che sia quest'ultimo a dover gestire, unitamente alla riscossione del tributo comunale, la rendicontazione e il riversamento del tributo provinciale. In particolare, si distingue a seconda che la riscossione avvenga mediante il modello unico di pagamento (F24) ovvero tramite altri canali (versamento sul conto corrente anche attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento come ad esempio il PagoPa, piuttosto che con lo specifico bollettino di conto corrente postale); il legislatore ha previsto che in caso di riscossione tramite F24 sarà l'agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita struttura di gestione, a dover versare agli enti destinatari le somme a ciascuno spettanti e a dover gestire gli adempimenti collegati alla riscossione del tributo; mentre in caso di riscossione attraverso altri canali di pagamento, la disciplina delle modalità operative per il riversamento del tributo e la rendicontazione in favore degli enti beneficiari sarà contenuta in uno o più decreti ministeriali, che dovranno essere adottati entro il 31 maggio 2020. I Comuni che intendono riscuotere a mezzo F24, per beneficiare degli effetti della modifica normativa per l'intero anno d'imposta dovranno pertanto fissare la scadenza della prima rata o della rata unica in data successiva al 1 giugno;

Considerato dunque di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 in base a quanto succitato, riservandosi, al momento dell'effettiva trasmissione dei dati da parte degli organi competenti, di redigere un piano finanziario conforme al metodo MTR e, conseguentemente, di operare le necessarie variazioni di adeguamento dell'entrata e della spesa;

Richiamato infine l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce agli enti la possibilità di modificare le tariffe nel corso dell'esercizio finanziario, in caso di esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

#### SI PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di integrare la disposizione di cui all'art. 27 del Regolamento comunale, sulla base di quanto previsto dal comma 649, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, con l'introduzione della riduzione nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità dei rifiuti

speciali assimilati avviati al riciclo, una riduzione tariffaria del 5% per la produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 50% della produzione totale annua di rifiuti, una riduzione tariffaria del 10% per la produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 50% della produzione totale annua del rifiuto;

3. Di stabilire la scadenza del pagamento delle rate della TARI, nella seguente maniera:
  - ✓ prima rata: 16 luglio;
  - ✓ seconda rata: 16 settembre;
  - ✓ terza rata: 2 dicembre,
4. Di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 prevedendo la possibilità di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;
5. Di dare atto che le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, confermate con il presente provvedimento anche per l'anno 2020 risultano essere le seguenti:

➤ **UTENZE DOMESTICHE:**

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche				
Tariffa utenza domestica		mq	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	33.002,81	<b>0,582916</b>	<b>62,320435</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	46.591,53	<b>0,680068</b>	<b>145,414350</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	32.598,45	<b>0,749463</b>	<b>186,961307</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	19.999,00	<b>0,804979</b>	<b>228,508264</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	3.982,00	<b>0,860495</b>	<b>301,215439</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.575,00	<b>0,902132</b>	<b>353,149136</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIFIUTI SPECIALI	200,00	<b>0,233166</b>	<b>24,928174</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2.197,00	<b>0,524624</b>	<b>56,088392</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	1.987,00	<b>0,612061</b>	<b>130,872915</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	695,00	<b>0,674517</b>	<b>168,265176</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	1.689,00	<b>0,724481</b>	<b>205,657438</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	568,00	<b>0,811918</b>	<b>317,834222</b>

1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- riduzione 1/2 per reddito minimo e/o in	953,00	<b>0,291458</b>	<b>31,160217</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI- riduzione 1/2 per reddito minimo e/o i	842,00	<b>0,340034</b>	<b>72,707175</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI- riduzione 1/2 per reddito minimo e/o i	258,00	<b>0,374731</b>	<b>93,480653</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI- riduzione 1/2 per reddito minimo e/	88,00	<b>0,430247</b>	<b>150,607719</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-riduzione 1/2 per reddito minim	125,00	<b>0,451066</b>	<b>176,574568</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- riduzione 1/2 per reddito minimo e/o in	243,00	<b>0,262312</b>	<b>28,044196</b>

➤ **UTENZE NON DOMESTICHE**

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche				
Tariffa utenza non domestica		mq	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	98,00	<b>1,570040</b>	<b>2,312757</b>
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	3.130,00	<b>0,837355</b>	<b>1,252939</b>
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	721,00	<b>1,740128</b>	<b>2,574179</b>
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	135,00	<b>1,543873</b>	<b>2,291561</b>
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	7.700,00	<b>0,745769</b>	<b>1,104565</b>
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1.605,00	<b>2,093387</b>	<b>3,132349</b>
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	790,00	<b>1,570040</b>	<b>2,355150</b>
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	178,00	<b>1,530789</b>	<b>2,279785</b>
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA)	795,00	<b>1,700877</b>	<b>2,355150</b>
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	135,00	<b>1,517706</b>	<b>2,232682</b>
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.664,00	<b>1,504622</b>	<b>2,119635</b>
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	6.337,00	<b>1,426120</b>	<b>2,100794</b>
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	323,00	<b>3,166249</b>	<b>4,672618</b>
2 .17	BAR, CAFFE`, PASTICCERIA	931,00	<b>2,381228</b>	<b>3,511529</b>
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	237,00	<b>1,727044</b>	<b>2,550627</b>

2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	300,00	<b>1,609291</b>	<b>2,371636</b>
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	391,00	<b>3,964353</b>	<b>5,854903</b>
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-RIFIUTI SPECIALI	184,00	<b>0,785020</b>	<b>1,156378</b>
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI SPECIALI	165,00	<b>1,046693</b>	<b>1,566174</b>
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI	4.797,00	<b>0,713060</b>	<b>1,050397</b>
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI SPECIALI	62,00	<b>0,837355</b>	<b>1,252939</b>
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI SPECIALI	867,00	<b>0,607082</b>	<b>0,893073</b>
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI	1.145,00	<b>0,570448</b>	<b>0,840317</b>
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI	47,00	<b>1,020526</b>	<b>1,413090</b>
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI SPECIALI	44,00	<b>1,465371</b>	<b>2,192644</b>
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-RIFIUTI SPECIALI	2.470,00	<b>1,053235</b>	<b>1,483744</b>
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Utilizzo non superiore a 183	265,00	<b>2,216374</b>	<b>3,270832</b>

6. Di dare atto che secondo quanto disposto dall'art. 47 del Regolamento comunale e dalla normativa in materia, le date di scadenza del pagamento della TARI, potranno essere differite con successivo provvedimento;
7. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rovigo, salvo modifiche normative;
8. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
9. Di pubblicare il presente provvedimento secondo le modalità più sopra richiamate;
10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Baldo spiega che non è possibile ad oggi sapere quali saranno gli effetti dell'emergenza per l'epidemia covid-19 sul bilancio comunale. Afferma che l'amministrazione ha adottato una scelta di cautela nelle previsioni di entrata e spesa.

Illustra poi la deliberazione di ARERA che ha dettato la nuova metodologia di redazione del P.E.F. relativo al servizio rifiuti e spiega che si è reso necessario confermare le tariffe 2019 perché il gestore - Ecoambiente - non ha ancora predisposto e trasmesso il Piano Finanziario.

Spiega inoltre che, con la proposta di deliberazione in oggetto, si chiede al Consiglio comunale di spostare le scadenze di pagamento della Tari.

Illustra infine il meccanismo dei rifiuti assimilati agli speciali avviati al riciclo.

La Consigliera Virgili chiede se siano previste agevolazioni per le utenze domestiche, vista la situazione di disagio economico-sociale dovuto all'emergenza per l'epidemia.

L'Assessore Baldo dichiara che occorre prima verificare gli equilibri del bilancio e quindi valutare quali interventi in favore delle famiglie sarà possibile adottare.

La Consigliera Virgili dichiara che, avendo il Comune un operatore esterno in meno, si potrebbero in parte ridurre i costi contabilizzati nel P.E.F. quale quota dello stipendio del dipendente comunale cessato.

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITA la discussione sull'argomento ;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano:

CONSIGLIERI PRESENTI: 11 ( compreso il Sindaco)  
VOTI FAVOREVOLI: 8  
CONTRARI : 3 (Virgili-Guarise-Cavallaro)

#### DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come più sopra illustrata, votata ed allegata, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano:

CONSIGLIERI PRESENTI: 11 ( compreso il Sindaco)  
VOTI FAVOREVOLI: 8  
ASTENUTI: 3 (Virgili-Guarise-Cavallaro)

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n.267

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N.16**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI) ANNO 2020**

**PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000**

**Regolarità tecnica**

**Parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.**

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo sia in capo all'istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti.

Data 12-05-020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Cacciatori Roberta

**PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000**

**Regolarita' contabile**

**Parere favorevole di regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 147 bis comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000).**

Data 12-05-20

Il Responsabile del servizio  
F.to Cacciatori Roberta

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco  
F.to Tasso Giuseppe

IL Segretario Comunale  
F.to Gerlando Gibilaro

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile area amm.vo-contabile, visti gli atti d'ufficio

#### **A T T E S T A**

che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi, con numero di registrazione all'albo pretorio .

Comune di Fratta Polesine li

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE  
F.to\_ Cacciatori Roberta

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE  
Cacciatori Roberta

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Fratta Polesine li

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE  
F. to Cacciatori Roberta